

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ACQUE DI  
PROCESSO STABILIMENTO CONSERVIERO DI MESAGNE

II°  
*RELAZIONE DI APPROFONDIMENTO  
E CONTRODEDUZIONI*

ROSSI ENZO  
Direttore dello stabilimento

Tecnico abilitato  
Ordine P.A. di Grosseto

**COPIE AUTORIZZAZIONI EMUNGIMENTO**

**Allegato n. 2**



## **PROVINCIA DI BRINDISI**

### **Servizio 4**

*Pianificazione territoriale di coordinamento per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, Trasporti, Controllo Impianti termici, Polizia provinciale*

## **ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**n. 217 DEL 12/06/2018**

**UFFICIO: TUTELA ACQUE**

Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. L.R. n.18/1999, art.7. D.L.vo n.152/2006 s.m.i. Ditta: Conserve Italia soc. coop. agr. - Rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee pubbliche ad uso industriale. Pozzo n. 2919 (Pozzo 2).

---

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

- Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante *“Norme in Materia Ambientale”* ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;
- Visto l'articolo 28 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, come modificato dall'art. 7, del D. Lgs. 275/1993, che disciplina il rinnovo di grandi e piccole derivazioni d'acqua;
- Visto l'articolo 95 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici che disciplina l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi dal Domestico;
- Visto l'articolo 7 della Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 recante disposizioni relative al rinnovo della Concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee pubbliche ;
- Visto l'articolo 96 comma 11, del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- Viste le direttive emanate con Delibera di G.R. 28/02/2012, n.377;
- Vista la Legge Regionale 30/11/2000 n. 17 art. 25 con la quale si stabilivano i compiti e le funzioni delle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scavo dei pozzi e all'emungimento delle acque pubbliche;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n.178 del 23/02/2010 con il quale sono state conferite alle Province le competenze già svolte dalle Strutture periferiche Regionali (già Genio Civile) riguardanti le funzioni amministrative relative all'approvvigionamento idrico;
- Visto il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- Vista l'istanza pervenuta il 22/01/2015 ed acquisita agli atti con protocollo n. 4217 del 26/01/2015 e successiva integrazione (a seguito di nota di questo Ente prot. n. 10285 del 24/02/2015), acquisita con prot. 30857 del 21/07/2016, con la quale la ditta **CONSERVE ITALIA Soc. Coop.Agr.** con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) e stabilimento in Mesagne alla Via Vecchia Brindisi, s.n., foglio di mappa n. 33 particella n. 34 (Pozzo n.2), ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 18 del 05/05/1999, per il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee destinate agli usi *“Industriali”* con allegati gli atti tecnici previsti dalla vigente normativa e ricevuta del versamento di € 150.00 per oneri di istruttoria;
- Vista la documentazione a corredo dell'istanza risultati conformi a quanto stabilito dalla *“normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee”* (allegato 1 legge regionale 05/05/1999 n.18);
- Vista la Legge 241/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Ritenuto che l'istanza di rinnovo quinquennale della *concessione* già rilasciata con provvedimento del Dirigente della Regione Puglia Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali (ex Genio Civile) di Brindisi n° 00027898 del 25/03/2010, possa essere accolta positivamente in quanto completa della documentazione di rito;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 19/01/2018, con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4;

#### A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 18/99, il rinnovo della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso Industriale alla Ditta: **CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agr.**, con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) e stabilimento in Mesagne alla Via Vecchia Brindisi, s.n., con Partita I.V.A.: **02858450584** ad emungere acque sotterranee pubbliche dal pozzo ubicato in:

Agro	MESAGNE
Località	CAVALLINO
Foglio di mappa n.	33
Particella n.	34 (POZZO n. 2)
Per uso	INDUSTRIALE
Pozzo n.	2919

allo scopo di provvedere alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Il presente provvedimento di rinnovo della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee, viene rilasciato con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. La presente concessione ha validità fino al **25/03/2020** e può essere sospesa, revocata o modificata qualora si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante, così come previsto dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 18 del 05/05/1999, con l'avvertenza che, anche in avvenire, l'opera realizzata non deve dar luogo ad interferenze con i pozzi già autorizzati, riservandosi l'Amministrazione concedente di verificare ai sensi dell'art. 105 del R.D. 1775/1933, la compatibilità con il regime delle acque della falda e l'eventuale rotazione nell'uso delle stesse.
2. Le acque emunte ed utilizzate per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli devono corrispondere ai requisiti di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 9 gennaio 2014 e deve essere acquisito preventivamente il giudizio di idoneità da parte della preposta Autorità Sanitaria competente;
3. Il concessionario dovrà presentare, qualora intenda proseguire nell'utilizzo delle risorse idriche pubbliche, **almeno 180 giorni prima della scadenza**, istanza di rinnovo del presente provvedimento, allegando attestazione del versamento a favore della Provincia di Brindisi, per recupero spese d'istruttoria, nella misura che sarà stabilita dalla giunta provinciale, corredata da certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte. In considerazione che lo stabilimento industriale ricade nell'ambito della normativa di cui al titolo III bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e, in relazione alle tre concessioni rilasciate per la medesima attività industriale per una portata complessiva di emungimento pari a 80 l/s e un volume complessivo autorizzato di mc. 1.050.000, si rende necessario acquisire una dettagliata relazione idrogeologica descrittiva degli impatti prodotti sul bacino idrografico della falda interessata rispetto alla quale si deve acquisire il preventivo parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;
4. La portata d'esercizio non dovrà superare i **litri/sec 27,00 (Ventisette/00)** a condizione che la depressione della falda, nel pozzo sotto emungimento, non superi i metri **1,56** ed i volumi d'acqua prelevati non devono essere superiori a **350.000 (Trecentocinquantamila/00) mc./anno**.
5. Il pozzo dovrà essere dotato di apparecchio contalimitatore di portata e di idoneo strumento per la misurazione dei volumi prelevati, che potranno essere sigillati da questo Ufficio. L'obbligo di installazione dell'apparecchio limitatore di portata viene meno qualora il concessionario installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento stabilita con la presente concessione, ovvero qualora ricorrano le altre condizioni di cui all'art. 5, comma 2 della richiamata L.R. n. 18/99;
6. Dovrà essere effettuata la rilevazione dei volumi derivati e la comunicazione semestrale degli stessi alla Provincia di Brindisi Servizio 4, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno;

7. La violazione delle disposizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, fatte salve le situazioni di omissioni previste dalle norme, ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati dei prelievi effettuati è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 ad € 6.000 (art. 133, comma 8 - Titolo V° - Capo I - D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 s.m.i.);
8. E' posto assoluto divieto alla cessione dell'acqua emunta, a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. I contravventori saranno soggetti, a seconda dei casi, a diffida, sospensione, revoca della relativa concessione nonché alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia;
9. Nel caso di rinvenimento anche in avvenire, di acque minerali o termali, la ditta autorizzata è tenuta ad interessare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio- Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Sezione Attività Estrattive, Via delle Magnolie 6/8 - ZONA IND. 70026 MODUGNO, a norma delle vigenti disposizioni di cui al R.D. 29/7/1927 n. 1443, DPR 28/6/1955 n. 620, legge regionale 28/05/1975 n.44, dandone comunicazione anche a questo Ufficio;
10. Il titolare dell'utenza deve comunicare al Servizio 4 della Provincia di Brindisi l'eventuale alienazione dei terreni, ricadenti nel progetto irriguo, citando gli estremi della concessione e producendo l'atto traslativo. Trovano applicazione, nella circostanza, le disposizioni di cui all'art. 20 del R. D.11/12/1933 n. 1775;
11. Per l'utilizzo delle acque che sono oggetto della presente concessione, è dovuto il canone annuale anticipato, da riscuotersi in forma extracontrattuale e quale riconoscimento di utenza/concessione, nella somma di Euro 1.534,54 (Euro Millecinquecentotrentaquattro/54) (versamento da effettuare su c/c n. 60225323 intestato alla Regione Puglia, servizio tesoreria, Viale Caduti di Tutte le Guerre - 70126 Bari) calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 35 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;
12. Ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge regionale 05/05/1999 n.18 l'utilizzatore, ovvero il proprietario, ancorché l'opera non venga utilizzata, è tenuto ad attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone ed evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere. In caso di inadempimento si adotteranno i provvedimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo;
13. L'Ufficio si riserva di accertare, in qualsiasi momento, l'osservanza delle disposizioni di legge ed il rispetto delle prescrizioni su esposte. In caso di violazioni si adotteranno i provvedimenti e si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 12 della legge regionale 05/05/1999 n. 18 e da ogni altra norma in materia vigente;

Il presente atto, che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il precedente rilasciato dalla Regione Puglia, Ufficio del Genio Civile di Brindisi, n. 00027898 del 25/03/2010, non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia ed oltre che notificato alla ditta interessata è portato a conoscenza del:

- Comune di MESAGNE;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, presupposto di fatto essenziale per lo sviluppo dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, la falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per la violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.

Avverso il presente Provvedimento, è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR Puglia o, entro centventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sì dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi.

Brindisi, 08/06/2018

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993

- Il sottoscritto, Per. Agr. Angelo Rubino, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 08/06/2018

Il Responsabile del Procedimento

Per. Agr. Angelo Rubino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993

- Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 08/06/2018

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993



## **PROVINCIA DI BRINDISI**

### **Servizio 4**

*Pianificazione territoriale di coordinamento per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, Trasporti, Controllo impianti termici, Polizia Provinciale*

### **ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**n. 218 DEL 12/06/2018**

**UFFICIO: TUTELA ACQUE**

Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. L.R. n.18/1999, art.7. D.L.vo n.152/2006 s.m.i..-Ditta:Conserve Italia soc. coop .agr. Rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee pubbliche ad uso industriale. Pozzo n. 2919/A (Pozzo n.1)

---

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

- **Visto** il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante *"Norme in Materia Ambientale"* ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- **Visto** l'articolo 28 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, come modificato dall'art. 7, del D. Lgs. 275/1993, che disciplina il rinnovo di grandi e piccole derivazioni d'acqua;
- **Visto** l'articolo 95 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici che disciplina l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi dal Domestico;
- **Visto** l'articolo 7 della Legge Regionale 05/05/1999 n. 18 recante disposizioni relative al rinnovo della Concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee pubbliche ;
- **Visto** l'articolo 96 comma 11, del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- **Viste** le direttive emanate con Delibera di G.R. 28/02/2012, n.377;
- **Vista** la Legge Regionale 30/11/2000 n. 17 art. 25 con la quale si stabilivano i compiti e le funzioni delle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scavo dei pozzi e all'emungimento delle acque pubbliche;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n.178 del 23/02/2010 con il quale sono state conferite alle Province le competenze già svolte dalle Strutture periferiche Regionali (già Genio Civile) riguardanti le funzioni amministrative relative all'approvvigionamento idrico;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- **Vista** l'istanza pervenuta il 22/01/2015 ed acquisita agli atti con protocollo n. 4215 del 26/01/2015 e successiva integrazione (a seguito di nota di questo Ente prot. n. 10007 del 23/02/2015), acquisita con prot. 30854 del 21/07/2016, con la quale la ditta **CONSERVE ITALIA Soc. Coop.Agr.** con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) e stabilimento in Mesagne alla Via Vecchia Brindisi, s.n., foglio di mappa n. 33 particella n. 34 (**Pozzo n.1**), ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 18 del 05/05/1999, per il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee destinate agli usi *"Industriali"* con allegati gli atti tecnici previsti dalla vigente normativa e ricevuta del versamento di € 150.00 per oneri di istruttoria;
- **Vista** la documentazione a corredo dell'istanza risultati conformi a quanto stabilito dalla *"normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee"* (allegato 1 legge regionale 05/05/1999 n.18);
- **Vista** la Legge 241/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Ritenuto** che l'istanza di rinnovo quinquennale della concessione già rilasciata con provvedimento del Dirigente della Regione Puglia Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali (ex Genio Civile) di Brindisi n° 00027853 del 24/03/2010, possa essere accolta positivamente in quanto completa della documentazione di rito;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;



- Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 19/01/2018, con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4;

#### AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 18/99, il rinnovo della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee ad uso Industriale alla Ditta: **CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agr.**, con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) e stabilimento in Mesagne alla Via Vecchia Brindisi, s.n., con Partita I.V.A.: **02858450584** ad emungere acque sotterranee pubbliche dal pozzo ubicato in:

Agro	MESAGNE
Località	CAVALLINO
Foglio di mappa n.	33
Particella n.	34 (POZZO n.1)
Per uso	INDUSTRIALE
Pozzo n.	2919/A

allo scopo di provvedere alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Il presente provvedimento di rinnovo della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee, viene rilasciato con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. La presente concessione ha validità fino al **23/03/2020** e può essere sospesa, revocata o modificata qualora si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante, così come previsto dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 18 del 05/05/1999, con l'avvertenza che, anche in avvenire, l'opera realizzata non deve dar luogo ad interferenze con i pozzi già autorizzati, riservandosi l'Amministrazione concedente di verificare ai sensi dell'art. 105 del R.D. 1775/1933, la compatibilità con il regime delle acque della falda e l'eventuale rotazione nell'uso delle stesse.
2. Le acque emunte ed utilizzate per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli devono corrispondere ai requisiti di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 9 gennaio 2014 e deve essere acquisito preventivamente il giudizio di idoneità da parte della preposta Autorità Sanitaria competente;
3. Il concessionario dovrà presentare, qualora intenda proseguire nell'utilizzo delle risorse idriche pubbliche, **almeno 180 giorni prima della scadenza**, istanza di rinnovo del presente provvedimento, allegando attestazione del versamento a favore della Provincia di Brindisi, per recupero spese istruttorie, nella misura che sarà stabilita dalla giunta provinciale, corredata da certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte. In considerazione che lo stabilimento industriale ricade nell'ambito della normativa di cui al titolo III bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e, in relazione alle tre concessioni rilasciate per la medesima attività industriale per una portata complessiva di emungimento pari a 80 l/s e un volume complessivo autorizzato di mc. 1.050.000, si rende necessario acquisire una dettagliata relazione idrogeologica descrittiva degli impatti prodotti sul bacino idrografico della falda interessata rispetto alla quale si deve acquisire il preventivo parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;
4. La portata d'esercizio non dovrà superare i **litri/sec 28,00 (Ventotto/00)** a condizione che la depressione della falda, nel pozzo sotto emungimento, non superi i metri **1,59** ed i volumi d'acqua prelevati non devono essere superiori a **350.000 (Trecentocinquantamila/00) mc./anno**.
5. Il pozzo dovrà essere dotato di apparecchio contalimitatore di portata e di idoneo strumento per la misurazione dei volumi prelevati, che potranno essere sigillati da questo Ufficio. L'obbligo di installazione dell'apparecchio limitatore di portata viene meno qualora il concessionario installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento stabilita con la presente concessione, ovvero qualora ricorrano le altre condizioni di cui all'art. 5, comma 2 della richiamata L.R. n. 18/99;
6. Dovrà essere effettuata la rilevazione dei volumi derivati e la comunicazione semestrale degli stessi alla Provincia di Brindisi Servizio 4, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno;

7. La violazione delle disposizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, fatte salve le situazioni di omissioni previste dalle norme, ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati dei prelievi effettuati è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 ad € 6.000 (art. 133, comma 8 - Titolo V - Capo I - D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 s.m.i.);
8. E' posto assoluto divieto alla cessione dell'acqua emunta, a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. I contravventori saranno soggetti, a seconda dei casi, a diffida, sospensione, revoca della relativa concessione nonché alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia;
9. Nel caso di rinvenimento anche in avvenire, di acque minerali o termali, la ditta autorizzata è tenuta ad interessare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio- Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Sezione Attività Estrattive, Via delle Magnolie 6/8 - ZONA IND. 70026 MODUGNO, a norma delle vigenti disposizioni di cui al R.D. 29/7/1927 n. 1443, DPR 28/6/1955 n. 620, legge regionale 28/05/1975 n.44, dandone comunicazione anche a questo Ufficio;
10. Il titolare dell'utenza deve comunicare al Servizio 4 della Provincia di Brindisi l'eventuale alienazione dei terreni, ricadenti nel progetto irriguo, citando gli estremi della concessione e producendo l'atto traslativo. Trovano applicazione, nella circostanza, le disposizioni di cui all'art. 20 del R. D. 11/12/1933 n. 1775;
11. Per l'utilizzo delle acque che sono oggetto della presente concessione, è dovuto il canone annuale anticipato, da riscuotersi in forma extracontrattuale e quale riconoscimento di utenza/concessione, nella somma di Euro **1.534,54** (Euro Millecinquecentotrentaquattro/54) (versamento da effettuare su c/c n. 60225323 intestato alla Regione Puglia, servizio tesoreria, Viale Caduti di Tutte le Guerre - 70126 Bari) calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 35 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;
12. Ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge regionale 05/05/1999 n.18 l'utilizzatore, ovvero il proprietario, ancorché l'opera non venga utilizzata, è tenuto ad attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone ed evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere. In caso di inadempimento si adotteranno i provvedimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo;
13. L'Ufficio si riserva di accertare, in qualsiasi momento, l'osservanza delle disposizioni di legge ed il rispetto delle prescrizioni su esposte. In caso di violazioni si adotteranno i provvedimenti e si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 12 della legge regionale 05/05/1999 n. 18 e da ogni altra norma in materia vigente;

Il presente atto, che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il precedente rilasciato dalla Regione Puglia, Ufficio del Genio Civile di Brindisi, n. **00027853** del **24/03/2010**, non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia ed oltre che notificato alla ditta interessata è portato a conoscenza del:

- Comune di MESAGNE;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo sviluppo dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, la falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per la violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.

Avverso il presente Provvedimento, è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR Puglia o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi.  
Brindisi, 08/06/2018

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993

- Il sottoscritto, Per. Agr. Angelo Rubino, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 08/06/2018

Il Responsabile del Procedimento  
Per. Agr. Angelo Rubino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993

- Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 08/06/2018

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993